



ORIGINALE

# Comune di Villafranca d'Asti

Regione Piemonte - Provincia di Asti

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI SPACCI ANNESSI A CIRCOLI RICREATIVI E PRIVATI – APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **dieci** del mese di **marzo**, alle ore 18.30 in Villafranca d'Asti, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero convocati in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali. Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri:

Macchia Anna	SINDACO	<b>Presente</b>
Rabino Anna	Consigliere	<b>Presente</b>
Aubert Gambini Guglielmo	Consigliere	<b>Presente</b>
Accasto Antonio	Consigliere	<b>Presente</b>
Noto Crocifissa	Consigliere	<b>Presente</b>
Fornaris Guido	Consigliere	<b>Presente</b>
Ronco Sandra	Consigliere	<b>Assente</b>
Chiolerio Daniele	Consigliere	<b>Presente</b>
Colucci Silvia	Consigliere	<b>Assente</b>
Ferrari Natale	Consigliere	<b>Presente</b>

Presenti 8

Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vice Segretario Comunale dr. Giuseppe Sticca.

Il Sindaco, Anna Macchia, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'esigenza di dotare il Comune di Villafranca d'Asti di un regolamento specifico per gli esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico indistinto, in spacci annessi ad Associazioni e/o circoli privati;

Stabilito che queste attività vengono disciplinate a norma dell'art. 3 , comma 6 , lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Considerato che nel Comune di Villafranca d'Asti la presenza di questi esercizi è divenuta, negli anni, sempre più consistente e si è reso necessario stabilire regole maggiormente stringenti;

Ritenuto necessario dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare i circoli del territorio cittadino le finalità, così come previste dal D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235: ricreative, culturali, sportive, sociali;

Visto ed Esaminato lo schema di "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di Somministrazione di alimenti e bevande non aperta al pubblico –Circoli Privati" predisposto dal competente servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tutti gli interventi e l'intera discussione sono riportati nella trascrizione testuale della registrazione della seduta, conservata nell'ufficio di Segreteria.

Acquisito il parere tecnico preventivo favorevole reso dal Responsabile del settore tecnico ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti 8 – Votanti 8 – Favorevoli 8 – Astenuti 0 – Contrari 0

### DELIBERA

1. **Di Approvare** il "REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI SPACCI ANNESSI A CIRCOLI RICREATIVI E PRIVATI", composto da 13 articoli;
2. **Di Trasmettere** copia del Regolamento a tutti i Responsabili del Servizio per gli adempimenti di competenza dei propri uffici;
3. **Di Dare Atto** che il Regolamento in oggetto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Villafranca d'Asti per quindici (15) giorni consecutivi e nel sito Internet del Comune, al fine di dare a detto Regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale.

La seduta termina alle ore 19.10.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL E  
REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI**

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**f.to Geom. Mauro Pittarelli**



**COMUNE DI VILAFRANCA d'ASTI**  
PROVINCIA DI ASTI

**REGOLAMENTO PER LA  
SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE  
NEGLI SPACCI ANNESSI A CIRCOLI  
RICREATIVI E PRIVATI**

# Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2022

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Denuncia di inizio di attivita'

Articolo 4 - Requisiti dell'attivita' di somministrazione

Articolo 5 - Caratteristiche dei locali e definizione di socio

Articolo 6 - Attivita' consentite

Articolo 7 - Modalita' di svolgimento delle attivita'

Articolo 8 - Orari e prescrizioni

Articolo 9 - Rinnovi delle autorizzazioni

Articolo 10 - Trasferimento del Circolo

Articolo 11 - Rapporti con gli enti nazionali

Articolo 12 - Sanzioni

Articolo 13 - Norma transitoria

### **Art. 1 - Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento si applica ai circoli di associazioni costituite tra cittadini, le quali:

- a) abbiano finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, sociali;
- b) annoverino non meno di 100 soci regolarmente iscritti nel libro dei soci;
- c) siano dotate di statuto regolarmente registrato e di organi di direzione e di controllo;
- d) svolgano la propria normale attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- e) aderiscano a enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del nuovo socio e la formale accettazione degli organi di controllo del circolo entro 30 gg. e il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante, attraverso la figura di un responsabile al tesseramento precisamente individuato e che è incaricato della procedura.

### **Art. 3 - Denuncia di inizio di attività.**

1. La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al presente regolamento, è intrapresa su Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241.

2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, ed essere trasmessa al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Colli del Monferrato.

3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente e da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere, oltre quanto previsto dal modello predisposto dal SUAP, i requisiti professionali del delegato alla somministrazione.

4. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, vistata e quotata da professionista abilitato, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);

- b) copia dello statuto e atto costitutivo del circolo registrati;
- c) dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci;
- d) copia dei verbali di nomina del Presidente e di affidamento dell'incarico alla somministrazione;
- e) copia del verbale della nomina di un responsabile al tesseramento dei soci;
- f) autocertificazione del presidente che il Circolo si trova nelle condizioni previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 111 commi 3 4 bis 4 quinquies;
- g) copia del contratto di affitto del circolo e dichiarazione del proprietario dei locali o dell'amministratore da cui risulti che la destinazione a circolo non e' in contrasto all'eventuale regolamento di condominio e che e' consentita la somministrazione ai soci;
- h) notifica sanitaria dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande che dovrà essere compilata contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Colli del Monferrato;
- i) certificazione di prevenzione incendi se i locali adibiti al ritrovo superano la capienza di 100 persone;
- j) documentazione dell'impatto acustico ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i.;
- k) documentazione che dimostri l'agibilità e la destinazione d'uso commerciale dei locali;
- l) autocertificazione circa l'eliminazione delle barriere architettoniche ( D.P.R. 380/01 e s.m.i.));
- m) qualora esista un affidatario dell'attività di somministrazione:
  - a. il contratto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo;
  - b. documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita generi alimentari o di somministrazione alimenti e bevande;
- n) l'autocertificazione ai sensi della legislazione antimafia;
- o) dichiarazione dell'orario per le attività sociali e per la somministrazione ai sensi dell'art. 8;
- p) copia del tagliando di ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria dovuti;
- q) fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario per validare la sottoscrizione.

#### **Art. 4 - Requisiti dell'attività di somministrazione.**

1. L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli aderenti a enti nazionali e' subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'attività di somministrazione potrà essere avviata non prima di tre mesi dalla avvenuta costituzione del circolo ed a condizione che lo stesso abbia svolto iniziative sociali documentabili.
- b) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- c) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio;

- d) il circolo, al momento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato ad un ente da almeno tre mesi;
- e) l'attività di somministrazione **deve essere complementare** allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
- f) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
- g) le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.

2. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

3. Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

4. Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'art. 5, comma 2. della legge n. 287/91, può essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

#### **Art. 5 - Caratteristiche dei locali e definizione di socio.**

1. Il locale dove avviene la somministrazione deve essere conforme alle disposizioni urbanistiche, in possesso della regolare documentazione relativa all'agibilità.

2. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

3. Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai **solì soci del circolo**.

E' considerato **socio del circolo** colui che è in possesso della tessera sociale ed iscritto nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente nazionale. **E' considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'ente nazionale riconosciuto a cui il circolo aderisce**, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo e il nome del socio. Sono assimilati ai soci, limitatamente alla durata di ciascuna iniziativa promossa nell'ambito delle finalità del circolo, le persone che devono prestarvi la loro opera per la realizzazione dell'iniziativa stessa, inoltre sono ammessi alla somministrazione coloro che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione al circolo e che il responsabile al tesseramento abbia inserito in un apposito elenco che dovrà essere ratificato entro 30 gg. dalla richiesta dagli organi di controllo del circolo e risultante da apposito verbale.

#### **Art. 6 - Attività consentite.**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci previsti all'art. 5 ultimo comma;
2. Per i **circoli sportivi**, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al Comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.
3. I circoli hanno la facoltà di ospitare nelle loro sedi, qualora i locali lo consentano (cioè siano provvisti di certificazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e s.m.i., se i locali adibiti al ritrovo rientrano nella capienza pari o inferiore alle 200 persone; in caso di capienza superiore alle 200 persone il locale dovrà aver ottenuto la licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e quindi sottoposto al parere della C.C.V.P.S.), **feste, eventi o manifestazioni aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza**. Tali iniziative possono essere organizzate direttamente dal circolo o da terzi che richiedano l'utilizzo dei suoi locali. Nella fattispecie prevista dal presente comma, l'ingresso al circolo è consentito anche ai non soci, ma l'attività di somministrazione deve essere sospesa nei confronti di tutti, soci e non soci, tranne nel caso in cui detta somministrazione sia offerta a titolo gratuito. Peraltro, qualora i locali ove vengono ospitate feste eventi e manifestazioni risultino, con certezza, essere funzionalmente separati dagli altri spazi sociali, in detti ultimi potrà essere continuata l'ordinaria attività di somministrazione ai soli soci.
4. In particolari occasioni in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze e anniversari, i circoli hanno la facoltà di organizzare manifestazioni, feste, intrattenimenti del tipo previsto dal precedente comma 3, con attività di **somministrazione non gratuita**. In tali circostanze l'iniziativa potrà avvenire previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività dell'attività temporanea da presentare al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e della relativa notifica sanitaria:
5. Ai circoli è consentito installare nello spazio destinato alla somministrazione, giochi leciti, juke box, videogiochi, riproduttori musicali, apparecchi televisivi, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), secondo la normativa vigente in materia. L'utilizzo delle apparecchiature autorizzate, è riservato esclusivamente ai soci.

#### **Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività.**

1. Ai circoli di cui al presente regolamento non è consentito:
  - a) permettere l'ingresso a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento;
  - b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
  - c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.
2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
  - a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;

- b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.

3. L'affiliazione dei circoli di cui al presente regolamento ad un ente nazionale non può cessare senza che venga sostituita, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, da nuova affiliazione ad altro ente.

4. Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni suddette comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

#### **Art. 8 - Orari e prescrizioni.**

1. Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale alle altre attività, né all'obbligo della chiusura settimanale. L'orario dell'attività di somministrazione non può superare gli orari determinati dalle attività sociali.
2. Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi, gli orari delle attività sociali e della somministrazione e la presa d'atto comunale per la somministrazione e per l'eventuale installazione di giochi leciti.
3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

#### **Art. 9 - Rinnovi delle autorizzazioni.**

1. Le attività di somministrazione alimenti e bevande negli spacci annessi ai circoli privati si intendono rinnovate a condizione che i relativi enti comunichino entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei circoli dei quali è stata rinnovata l'affiliazione, oppure ciascun Presidente pro tempore provveda entro la medesima data a fornire copia del rinnovo dell'affiliazione ad ente nazionale.

2. Ogni circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno:

- a. una relazione sulle attività svolte per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, vistata dal presidente e controfirmata dal responsabile dell'ente affiliante;
- b. copia del verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione;
- c. autocertificazione del mantenimento degli altri requisiti previsti al momento del rilascio di cui al comma 1 dell'art. 4.

3. Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attività e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione/D.I.A./S.C.I.A. ai sensi di legge 241/91..

#### **Art. 10 - Trasferimento del Circolo.**

La prosecuzione dell'attività di somministrazione presso i circoli che hanno trasferito la sede della propria attività sociale in altra parte del territorio comunale è subordinata alla preventiva presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi di quanto previsto del presente regolamento ad eccezione del disposto dell'art. 4 punto 1. lettera a) al quale si può derogare.

### **Art. 11 - Rapporti con gli enti nazionali.**

1. Gli enti devono comunicare entro 5 giorni al Comune e agli altri enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico dei circoli che mantengono comportamenti scorretti, da un ente all'altro. Comunque il cambio di affiliazione può avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.
2. Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.
3. Il Comune può convocare gli enti nazionali per la verifica della situazione in atto.

### **Art. 12 - Sanzioni.**

1. Qualora l'attività di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci di cui all'art. 5 ultimo comma, o si verifichino le situazioni di cui all'art. 7, e si accerti quindi la violazione alla legge 287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 287/1991 come modificato dal D.L. 480 del 13 luglio 1994 e s.m.i. Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attività di somministrazione illecitamente esercitata. In caso di inottemperanza, si revoca l'atto autorizzativo e si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione e/o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.
2. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito l'Inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico-edilizie, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e con quelle di sicurezza e sorvegliabilità si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'atto autorizzatorio.
3. Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni ad altri Regolamenti comunali od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'atto autorizzatorio.

### **Art. 13 - Norma transitoria.**

Per i circoli già autorizzati per l'attività di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme (ad eccezione del disposto dell'art. 4 punto 1. lettera a) si applicano dall'inizio del nuovo anno associativo.

oooooooo

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to ANNA MACCHIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. GIUSEPPE STICCA

---

**Reg.**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 31/3/2022

Villafranca d'Asti, li 31/3/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT.SSA STEFANIA  
MARRAVICINI

---

**Dichiarazione di Esecutività**

[ ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[ ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STEFANIA MARRAVICINI